



INFORMATIVA PER I LAVORATI ESPOSTI A RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA / ESPOSIZIONI A RADIAZIONI IONIZZANTI DENTRO E FUORI RETE FORMATIVA

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il presente documento fornisce le indicazioni essenziali al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei lavori equiparati ed i corretti adempimenti previsti dalle vigenti normative (d.lgs. 101/2020 e s.m.i., d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) in tema di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti.

A CHI È RIVOLTO IL DOCUMENTO

Medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione afferenti alla scuola di scienze mediche e farmaceutiche (SMF) che operano presso il Policlinico San Martino (IRCSS-AOM), presso altri Enti della rete formativa ligure o fuori dalla rete formativa e che svolgono attività che potrebbe esporli al rischio da radiazioni ionizzanti (ad esempio: uso di apparecchiature radiologiche e/o sorgenti radioattive a scopo diagnostico/interventistico/terapeutico).

Il documento è utile anche per i coordinatori delle scuole di specializzazione e per il personale amministrativo delle stesse.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: CLASSIFICAZIONE DEL LAVORATORE

Il lavoratore che inizia il proprio periodo formativo all'interno di una struttura ove sussiste il rischio da radiazioni ionizzanti dovrà essere classificato **dall'Esperto di Radioprotezione della struttura ospitante (la struttura ospitante esercita le funzioni del datore di lavoro)** in base alla tipologia di attività che andrà a svolgere, al carico di lavoro, alla durata temporale del periodo formativo. Si riportano i criteri di classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica:

Sono **classificati lavoratori esposti** i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

- a) 1 mSv di dose efficace;
- b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
- d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

Sono considerati **lavoratori non esposti** i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione riportati sopra (vedi articolo 146, comma 7).

I lavoratori **classificati in Categoria A**, suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

- a) 6 mSv di dose efficace;
- b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.



I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

L'Esperto di Radioprotezione deve anche definire i vincoli di dose, allo scopo di garantire il principio di ottimizzazione delle pratiche radiologiche e di monitorare il corretto svolgimento delle stesse.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato classificato in Categoria A presso la struttura ospitante, e debba svolgere contemporaneamente attività a rischio radiologico presso una struttura di un altro ente, sarà necessaria l'istituzione del "Libretto di Radioprotezione" (a cura della struttura che lo ha classificato in categoria A) prima di iniziare l'attività. Il lavoratore ha l'obbligo di presentare il Libretto di Radioprotezione personale presso ogni altro ente ove svolgerà attività a rischio radiologico contemporanee.

Sono OBBLIGHI DEI LAVORATORI CLASSIFICATI:

- 1) I lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti sono obbligati ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della sicurezza e della protezione dalle radiazioni individuale, collettiva e della popolazione.
- 2) I mezzi di protezione e di sicurezza forniti dal datore di lavoro devono essere usati con cura ed in modo corretto. Tali mezzi non possono essere né modificati né rimossi, senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro o del preposto.
- 3) Eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza e di protezione o la presenza di eventuali condizioni di pericolo devono essere tempestivamente comunicate dal lavoratore al datore di lavoro o al preposto.
- 4) Il personale femminile ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza appena ne venga a conoscenza.
- 5) I lavoratori classificati "Esposti" sono obbligati a sottoporsi preventivamente, ovvero prima dell'inizio dell'attività con rischio da radiazioni ionizzanti, agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari previsti dalla normativa, secondo le disposizioni del datore di lavoro. **Solo dopo essere riconosciuti idonei possono iniziare la loro attività con rischio.**
- 6) L'accesso alle aree controllate e sorvegliate è consentito solo alle persone autorizzate.

Inoltre, è fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro.

CLASSIFICAZIONE + FORMAZIONE + IDONEITA' MEDICA sono adempimenti obbligatori affinché l'attività possa avere luogo!

Lo specializzando può iniziare l'attività che comporta esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, solo dopo aver ricevuto il giudizio di idoneità e sostenuto il corso sulla radioprotezione e aver ricevuto i dosimetri personali e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti dall'Esperto di Radioprotezione.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE CLASSIFICATO: DOSIMETRI E DPI

Sulla base della classificazione saranno definite dall'Esperto di Radioprotezione gli idonei dispositivi di protezione individuali e eventuali dosimetri personali da indossare durante le attività a rischio radiologico.

È OBBLIGO DEL LAVORATORE UTILIZZARE I DPI FORNITI, CONSERVARLI CON CURA E SEGNALARE ANOMALIE CIRCA GLI STESSI



QUALORA VENGA FORNITO UNO O PIU' DOSIMETRI PERSONALI, GLI STESSI DEVONO ESSERE CORRETTAMENTE UTILIZZATI SECONDO LE INDICAZIONE FORNITE DALL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE.

È OBBLIGATORIO RITIRARE E RICONSEGNARE I DOSIMETRI secondo le tempistiche indicate dalla struttura ospitante.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE CLASSIFICATO: SEGNALAZIONI ANOMALIE

In conformità alle procedure vigenti nella struttura ospitante, è fondamentale che il lavoratore comunichi tempestivamente ogni evento anomalo (es. condizione di pericolo, near miss, infortunio, esposizione anomala dei dosimetri), ai fini della corretta valutazione delle dosi ricevute in conseguenza dell'anomala esposizione.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE CLASSIFICATO: VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' A RISCHIO RADIOLOGICO

In ogni caso di variazione delle attività a rischio radiologico e/o in caso di sospensione o cessazione delle stesse -fatte salve le comunicazioni previste dalla normativa vigente in capo al datore di lavoro- lo specializzando avrà l'obbligo di inviare una comunicazione anche per tramite del proprio responsabile, all'Esperto di Radioprotezione della struttura ospitante.

La mancata presentazione alle visite mediche previste dalla norma (preventiva, periodica, straordinaria) da parte dello specializzando comporta una **sospensione** dell'idoneità lavorativa. Nei suddetti casi il Datore di Lavoro dispone l'immediato allontanamento del lavoratore dalle zone sorvegliate e controllate. Il lavoratore è anche tenuto a presentarsi alla visita di fine rapporto in caso di cessazione dell'attività a rischio radiologico.

Il lavoratore è tenuto a conservare tutti i documenti che riceverà, in particolare è necessario che il lavoratore conservi: i dati dosimetrici ricevuti al momento della cessazione dell'attività e i dati dosimetrici completi relativi all'intero periodo di esposizione presso la struttura ospitante, copia della cartella sanitaria e di rischio.

Le attività lavorative che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti sono da considerarsi INCOMPATIBILI durante la gravidanza e per 7 mesi dopo il parto. Lo **stato di gravidanza** comporta una **sospensione** dell'attività a rischio radiologico: la lavoratrice è tenuta a comunicare immediatamente al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza (D.lgs. 151/2001 testo unico sulla maternità)



ATTIVITA' A RISCHIO RADIOLOGICO SUCCESSIVE ALLA PRIMA ESPOSIZIONE

Il lavoratore che, terminato un periodo presso una struttura, debba iniziare un nuovo periodo di attività a rischio radiologico in un'altra struttura deve poter fornire alla nuova struttura ospitante le seguenti informazioni:

- 1) Classificazione pregressa
- 2) Dosi pregresse (già disponibili da integrare con quelle dell'intero periodo precedente se non ancora ricevute)
- 3) Copia cartella sanitaria e di rischio
- 4) Attestato di formazione specifica sul rischio radiazioni ionizzanti

RIFERIMENTI

Regolamento di ateneo per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
[Servizio di Prevenzione e Protezione | Area Intranet](#)

D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020
[DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 - Normativa](#)

D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008
[DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Normativa](#)